

PROVINCIA DI CREMONA

Settore Funzioni Generali

Servizio Provveditorato

CAPITOLATO DI FORNITURA

**Somministrazione di bevande calde, fredde e snack mediante distributori automatici presso
i palazzi di competenza della Provincia di Cremona – Periodo 01/04/2005 – 31.3.2007**

ART. 1 FINALITA' E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, fredde, merendine e snacks ad uso del personale della Provincia di Cremona presso le varie sedi degli uffici provinciali elencate nell'allegato A.

ART. 2 CORRISPETTIVO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La prestazione verrà affidata alla Ditta che avrà offerto il miglior aumento percentuale sull'importo forfetario complessivo triennale di rimborso spese posto a base di interpello; importo che verrà adeguato all'indice ISTAT a partire dal 01/04/2006 con riferimento al medesimo periodo dell'anno precedente, e potrà subire variazioni qualora venissero installati un maggiore numero di distributori automatici. I relativi oneri saranno calcolati dall'Ufficio provinciale competente, sulla base dei consumi di acqua e energia elettrica in rapporto al numero di dipendenti/utenti.

L'importo del rimborso forfetario complessivo base è di Euro 15.000,00= annui (quale rimborso per il funzionamento dei distributori automatici di bevande e snacks) per un importo biennale 1.4.2005-31.3.2007 pari a Euro 30.000,00.=.

La Provincia emetterà regolare documento contabile alla ditta affidataria che dovrà effettuare anticipatamente il versamento del rimborso spese entro e non oltre il 28/04 di ogni anno. Per il primo anno il versamento sarà effettuato entro e non oltre il 28.5.2005.

L'importo che sarà corrisposto dalla ditta affidataria della prestazione si intende non soggetto ad IVA per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i..

L'offerta avrà una validità di 180 gg. dalla data di apertura delle offerte, purchè nel frattempo non sia intervenuta una definitiva determinazione da parte della Provincia di Cremona.

ART. 3 OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.

La Provincia di Cremona (in seguito denominata "Provincia") intende affidare la gestione del servizio somministrazione di bevande calde e fredde e prodotti vari a mezzo distributori automatici da installare in comodato d'uso presso le attuali sedi degli uffici provinciali, e le eventuali sedi che nel corso del contratto potranno essere realizzate, alla ditta in possesso dei necessari requisiti.

Il servizio avrà la durata di anni due con decorrenza 01/04/2005 e termine 31.3.2007. La Provincia si riserva, a propria assoluta discrezione ed insindacabile giudizio, la facoltà di prorogarlo per ulteriori due anni.

Per i primi 4 mesi il servizio si intende soggetto a periodo di prova; trascorso detto periodo, senza che la Provincia a suo insindacabile giudizio abbia receduto dal contratto con lettera raccomandata e senza che la ditta affidataria possa vantare pretese di alcun genere, il periodo di prova si intende tacitamente superato.

I generi forniti dovranno essere di ottima qualità, il servizio di rifornimento dovrà essere completo e inappuntabile in modo da non sollevare obiezioni e reclami da parte dei consumatori.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Dovranno essere forniti i seguenti generi:

a) Bevande analcoliche fredde

- . acqua oligominerale gassata
- . acqua oligominerale naturale
- . succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti)
- . tè alla pesca
- . tè al limone
- . coca cola
- . aranciata amara contenuto

cc. 250, di una delle seguenti marche:

Coca cola, San Pellegrino, Fanta, Recoaro, Lievissima, Pepsi, Crodo.

Contenuto minimo bevande fredde in tetrapak: cc. 200 di una delle seguenti marche:

Zueg, Del Monte, Yoga, Derby, Ristora, Santa Rosa, Parmalat, Valfrutta.

b) Bevande calde

- .Caffè decaffeinato
- . caffè corto
- . Caffè lungo
- . Caffè d'orzo
- . Cappuccino
- . tè
- . cioccolato
- . cioccolato al latte /
- .cioccolato caffè
- .latte

i distributori di caffè dovranno erogare bevande di ottima qualità, con le seguente caratteristiche :

almeno "1^ miscela bar" macinato all'istante i chicchi con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione, di una delle seguenti marche: Pellini, Lavazza, Caffè del Moro, Caffè Illy, Suerte, Segafredo, Kimbo, Bourbon, Splendid, o qualsiasi altra marca che contenga almeno 80% miscela arabica e 20 % robusta .

latte : grammatura minima gr.8 di latte in polvere cad. erogazione.

Cappuccino –almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione.

The – almeno gr. 14 di the in polvere cad. erogazione, di una delle seguenti marche: Ristora, Nestlè, Ati, Lipton, Twining o equivalente.

Cioccolato – almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione, di una delle seguenti marche quali: Ristora, Nestlè, Ferrero, Cameo, Suchard, o equivalenti.

I distributori dovranno essere predisposti per l'erogazione di caffè e cioccolato equo solidale, in aggiunta ai prodotti sopra indicati, per i quali si chiede la scheda del prodotto.

C) merendine e snack

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Merendine dolci e salate delle seguenti marche:

Pai, San Carlo, Motta, Galbusera, Ferrero, Dal Colle, Barilla, Parmalat, o altre ditte note di comprovata serietà e qualità dei prodotti anche locali.

Dovrà essere altresì garantita la presenza contemporanea nei distributori di vari tipi di merendine dolci/salate.

Il 50% della tipologia deve essere costituito da prodotti di provenienza biologica e equo solidale (almeno 5 su 10)

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: Reg. CE 2092/1991, CE 1535/1992, Legge 294/1993, legge 146/1994, D.lgs. 220/1995.

Si richiede la installazione di distributori di nuova costruzione e ultima generazione nella quantità e nei luoghi indicati nell'allegato A. Attualmente sono installate n. 9 apparecchiature.

Nel caso gli ambienti non consentano l'installazione di normali distributori la ditta dovrà attivarsi per installare il distributore di caffè da "tavolo" (cialda).

Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze della Provincia al momento dell'affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento del servizio. Il luogo di installazione all'interno dei palazzi occupati dagli Uffici Provinciali verrà concordato con il Servizio Provveditorato e il Settore Edilizia, che si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa.

Qualora per il funzionamento delle macchine erogatrici si rendesse necessario l'allaccio dell'acqua corrente ed all'energia elettrica, si fa presente che tale allaccio dovrà essere effettuato a cura e spese della ditta affidataria. La ditta dovrà effettuare, a sua cura e spesa, l'installazione e gli allacciamenti dei distributori nei punti che verranno assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni fornite dal Settore Edilizia della Provincia di Cremona. Eventuali modifiche dell'impianto elettrico che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere del Settore Edilizia, saranno a cura ed a spese della ditta affidataria la quale dovrà anche fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.

Non è ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibile.

La Ditta dovrà procedere all'installazione o sostituzione con distributori nuovi entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine di installazione inviato del Servizio Provveditorato.

Al termine del contratto la ditta affidataria dovrà asportare le proprie installazioni e provvedere ai necessari ripristini entro 10 giorni. In caso contrario alla rimozione provvederà la Provincia con oneri a carico della Ditta inadempiente.

La Provincia si assume l'obbligo di fornire energia elettrica necessaria per il funzionamento delle macchine distributrici. A carico della ditta sono poste tutte le opere atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

Durante le fasi di rifornimento, la ditta affidataria dovrà assicurare la perfetta e sistematica pulizia e disinfezione delle attrezzature e dello spazio attiguo dove sono posizionate le macchine.

La ditta affidataria si obbliga all'effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice. Di detta operazione dovrà essere rilasciata opportuna certificazione al Servizio Provveditorato.

La ditta dovrà installare contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata (almeno 1 per tipologia di involucro, bottiglie in polietilene, lattine ecc.) e sostituirli qualora divenuti inadatti allo scopo.

Le macchine erogatrici dovranno essere :

- ✓ munite di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta con rendiresto.
- ✓ essere di nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione;
- ✓ essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- ✓ Avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti, bevande;
- ✓ I distributori automatici dovranno essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.
- ✓ Avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
- ✓ Essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- ✓ Riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta affidataria ed il suo recapito;
- ✓ Riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.

I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

I bicchierini dovranno essere biodegradabili e compostabili.

La ditta avrà libero accesso presso i locali che ospitano i distributori, rispettando gli orari d'ufficio che saranno opportunamente comunicati.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ART. 4 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanati in materia: Legge 283/1962, Legge 426/1971, D.P.R. 327/1980 e successive modifiche, Legge 287/1991 ed alle norme fiscali vigenti in materia, al D.lgs. 626/1994 e successive modifiche.

Tutti i distributori, devono risultare costruiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, e comunque quelle in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Dell'installazione di ogni distributore dovrà essere data comunicazione scritta all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 327 del 26/03/1980, e copia della stessa dovrà essere inviata al Servizio Provveditorato della Provincia di Cremona, **prima dell'attivazione del servizio.**

In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta menzione:

- a) Della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione;
- b) Del responsabile della gestione delle apparecchiature che dovrà essere pertanto reperibile nel territorio della Provincia di Cremona;
- c) Del tipo di approvvigionamento idrico. Dovrà essere utilizzata l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, e non dovrà essere alterata con sostanza alcuna.

Essa sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia della Provincia che di terzi.

La ditta affidataria dovrà essere in regola, entro la data di inizio del servizio, con la posizione relativa agli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale impiegato nella prestazione, nonché con le norme sull'autocontrollo igienico e sicurezza degli alimenti. In particolare dovrà essere definito: il piano di autocontrollo secondo quanto disposto dal sistema HACCP;

La documentazione, in copia semplice, dovrà essere presentata entro la data indicata dal Servizio Provveditorato. La documentazione dovrà essere accompagnata da una autocertificazione sottoscritta dal titolare e rappresentante legale della ditta affidataria, attestante l'avvenuta formazione degli operatori assegnati al servizio.

Sono inoltre a totale carico della Ditta affidataria i seguenti oneri:

- ❖ l'organizzazione e la gestione del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica;
- ❖ le spese per l'acquisto delle bevande e degli alimenti;
- ❖ le imposte e le tasse derivanti dall'assunzione del servizio;
- ❖ le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l'incolumità del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- ❖ l'allaccio degli apparecchi alle linee dell'energia elettrica e/o acqua.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Qualora l'affidataria venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga di proseguire nell'espletamento del servizio per l'intera durata del contratto, la Provincia avrà la facoltà di risolvere il contratto stesso, incamerando, se del caso, la cauzione definitiva di cui all'art. 12, fatta salva ogni richiesta di risarcimento per maggiori danni.

ART. 5 PREZZO DELLA MERCE

Per le erogazioni a favore del personale dipendente della Provincia, la Ditta affidataria dovrà fornire un sistema a chiave magnetica. La distribuzione della chiave magnetica dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta.

Se è previsto un deposito cauzionale per il rilascio della chiave magnetica, questo dovrà essere concordato con il Servizio Provveditorato, sulla base delle condizioni praticate dalle ditte del settore.

Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita contestualmente alla cauzione.

I prezzi minimi e massimi delle erogazioni sotto elencate sono così fissati:

TIPOLOGIA BEVANDE	TARIFFE
Bevande calde	min.0,30 / max 0,35 cad.
Bibite fredde in lattina o tetrapak da cc.25	min.0,40 / max 0,55 cad.
Acqua minerale 500ml.	0,30 cad.
Merendine e snacks	min. 0,40 max 0,55 cad.

Il prezzo stabilito delle consumazioni dovrà rimanere invariato per tutta la durata dell'anno. Trascorso tale periodo, il listino dei prezzi potrà essere variato, secondo l'aggiornamento all'indice ISTAT, a partire dall'01.04.2006, riferito al medesimo periodo dell'anno precedente (1.4/31.3) mediante richiesta scritta motivata, dovrà ottenere il benestare del Servizio Provveditorato e dovrà rimanere in linea con i prezzi mediamente praticati dai gestori di distributori automatici presenti nell'area della Provincia di Cremona presso Enti pubblici.

ART. 6 CONTROLLI E VERIFICHE DELLA MERCE E DEL SERVIZIO

Le bevande e i generi di conforto somministrati con i distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- ✓ essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- ✓ essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria e con la chiara indicazione della data di scadenza;
- ✓ l'acqua minerale deve essere al naturale o addizionata con anidride carbonica in bottiglie di plastica con tappo a vite;

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

- ✓ tutti gli altri prodotti erogati (thè, cioccolata, latte) e le bevande fredde, devono riferirsi a qualità alta;
- ✓ le bevande fredde, eccezion fatta per l'acqua, dovranno essere erogate in lattine con capacità di circa 0,25 litri. Sulla lattina devono essere dichiarati sia la composizione delle bevande che la scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- ✓ le bevande, con l'esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice;
- ✓ il caffè dovrà essere di miscela media alta con grammatura 6 – 7 gr. di caffè cad. erogazione, di una marca di rilevanza nazionale e macinato al momento della selezione;
- ✓ i prodotti erogati di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici e la data di scadenza.

La ditta affidataria è tenuta ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto.

L'affidataria dovrà produrre prima dell'inizio dell'attivazione del servizio una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e dei relativi prezzi effettuati ai dipendenti ed agli esterni.

Il Servizio Provveditorato si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il Servizio Provveditorato, avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l'effettiva provenienza biologica. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile.

In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un Laboratorio Specializzato.

Le spese saranno a carico dell'affidataria.

La Provincia per il tramite del Servizio Provveditorato ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni contrattuali, oltre quelle indicate precedentemente, i controlli potranno estendersi a:

- condizioni di pulizia dei distributori;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- qualità dei prodotti forniti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato.

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle prescrizioni di capitolato, la Provincia adotterà i provvedimenti indicati ai successivi articoli del presente capitolato, art.15 e 16 e seguenti.

L'accettazione dei prodotti da parte di questa Provincia non solleva l'affidataria dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla contestazione scritta.

ART. 7 LOCALI A DISPOSIZIONE

La Provincia provvede giornalmente alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori.

La Provincia garantisce l'erogazione di energia elettrica e/o acqua per il funzionamento dei distributori, la disponibilità al ritiro dei rifiuti.

La ditta affidataria non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche della Provincia o per altro motivo, comunque non imputabile alla stessa.

Così pure la Provincia non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti da scasso o vandalismo.

ART. 8 GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

La ditta affidataria dovrà garantire il costante e corretto funzionamento dei distributori provvedendo entro tempi brevi (6 ore lavorative) all'eventuale riparazione o sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto e, qualora le riparazioni non potessero essere eseguite in loco, dovrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio, senza interruzione alcuna, per tutto il periodo necessario alla riparazione del guasto.

La ditta affidataria dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori forniti garantendo il costante riempimento che dovrà avvenire anche più volte al giorno ed anche nei giorni prefestivi; particolare attenzione dovrà essere posta ai distributori nei mesi estivi, che non dovranno mai risultare vuoti, e garantire in funzione della presenza media giornaliera di utenti un numero congruo di pari confezioni di prodotti.

Annualmente la Ditta dovrà presentare, al Servizio Provveditorato, una dichiarazione con la quale attesti il permanere della situazione di conformità dei distributori installati con le vigenti disposizioni antinfortunistiche, di sicurezza e igienico sanitarie.

Ogni variazione concernente i prodotti erogati ed il numero/dislocazione dei distributori dovrà essere preventivamente concordato con il Servizio Provveditorato.

ART. 9 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

La Provincia si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e/o acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili.

La Provincia consente l'allacciamento dei distributori alle linee dell'energia elettrica e/o acqua, a spese della ditta appaltatrice del servizio.

La Provincia provvede allo svuotamento dei raccoglitori.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ART 10 PERSONALE

La Ditta dovrà avvalersi di personale probo e fidato che avrà libero accesso alle sedi, negli orari d'ufficio, dove risultano installati i distributori e sarà responsabile della sua condotta e di ogni danno o molestia che potesse derivarne per sua colpa. La Provincia si riserva il diritto di rifiutare il personale che abbia dato prova di cattivo comportamento.

Nell'esecuzione del servizio la Ditta affidataria dovrà avvalersi di proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno.

Sono a carico della Ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

In particolare, la Ditta affidataria deve curare che il proprio personale:

- vesta ordinatamente, in maniera appropriata ed in perfetto stato di pulizia;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- sia dotato di targhetta distintiva della Ditta e di cartellino di riconoscimento;
- segnali subito al Servizio Provveditorato ed al proprio responsabile le anomalie che dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da terzi diversi dalla Ditta stessa.

Nello svolgimento del servizio deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Ente.

Il dipendente della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

La Ditta affidataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e dell'inosservanze al presente capitolato. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivati a terzi da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

ART. 11 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

La ditta affidataria dovrà segnalare all'Amministrazione un rappresentante od incaricato per il territorio della Provincia di Cremona, munito di telefono cellulare, che, in nome e per conto della Ditta, risulterà responsabile delle attività in corso e di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato.

ART 12 DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

a detti obblighi nella misura del 10% dell'importo del rimborso forfetario offerto. Tale deposito dovrà essere versato prima dell'inizio della prestazione.

Qualora la suddetta cauzione venga presentata nella forma della fidejussione assicurativa o bancaria, dovrà essere prodotta nelle forme di legge e dovrà avere validità per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà contenere tutte le condizioni di seguito indicate (e dovrà essere completata con la legalizzazione della firma da un notaio che, contestualmente dovrà accertare i poteri del sottoscrittore, se l'importo della stessa risulterà superiore ad Euro 2.500,00):

- di aver preso visione della lettera d'invito, del Capitolato di fornitura, degli atti regolanti la prestazione e conseguentemente di tutti gli obblighi facenti carico alla ditta concorrente;
- di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957 l° co, C.C.;
- di obbligarsi a versare alla Provincia di Cremona, senza eccezioni o ritardi, le somme garantite nella misura richiesta anche con riferimento agli artt.14, 15 e 16 del capitolato di fornitura;
- di considerare valida la fidejussione sino a dichiarazione liberatoria della Provincia;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fidejussione o della polizza entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;

In caso di associazioni temporanee d'impresa la suddetta fidejussione dovrà riportare l'indicazione espressa di tutti i componenti del raggruppamento o almeno il nominativo della ditta designata quale capogruppo.

Tale cauzione verrà restituita successivamente alla emissione del "certificato di regolare fornitura" con atto del Dirigente competente.

ART. 13 ASSICURAZIONI

La ditta affidataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti a cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti alterati (intossicazioni alimentari).

La Ditta è altresì responsabile della perdita o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.

Pertanto dovrà dimostrare, mediante presentazione di fotocopie autentiche dei relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per danni che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) .

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Detta polizza dovrà essere presentata alla Provincia prima dell'inizio della prestazione, a pena della revoca dell'affidamento in danno dell'affidataria, nella quale venga esplicitamente indicato che la Provincia di Cremona debba essere considerata a tutti gli effetti "assicurata".

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto all'affidataria di cedere a qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l'esecuzione di parte o di tutto della prestazione, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 15 PENALITA' CONTESTAZIONI CONTROVERSIE

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della ditta affidataria e relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell'espletamento del servizio, la Provincia adotterà il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni accertamento:

- a. per mancanza di pulizia di distributori Euro 200,00.=;
- b. per prodotti di qualità difforme a quella prevista dall'art. 5, verrà applicata una penale Euro 100,00= per ogni prodotto;
- c. per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina il tutto per periodi superiori alle 6 ore lavorative verrà applicata una penale di Euro 200,00.= per ogni ora di ritardo;
- d. per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente capitolato (antifortunistiche, igienico sanitarie) verrà applicata una penale di Euro 250,00.= per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento alle rispettive norme.

L'inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, dal Servizio Provveditorato – Economato in cui sarà data comunicazione della penale applicata.

Nel caso di tre contestazioni scritte l'Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione potrà procedere di diritto (ipso iure) ex. Art. 1446 del C.C. alla risoluzione del contratto ed assicurare, a spese del fornitore inadempiente, la continuità del servizio nei seguenti casi:

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

- interruzione della prestazione;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio.

La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta il risarcimento dei danni derivanti e l'incameramento del deposito cauzionale.

ART. 17 RECESSO

La Provincia ha diritto nei casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, accorpamento o trasferimento di uffici, modifiche strutturali sulle sedi che si riflettono sull'oggetto del presente capitolato;
- reiterati inadempimenti da parte della Ditta;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni naturale e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta affidataria attraverso raccomandata A/R.

La ditta affidataria dovrà comunque, se richiesto dalla Provincia, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio della Provincia medesima provocare danno alla stessa.

In caso di recesso della Provincia, la ditta rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Fermo restando quanto previsto sopra, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato della Ditta o il Direttore Generale o il responsabile tecnico nonché il titolare della Ditta affidataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione provinciale ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tali ipotesi di recesso il secondo comma dell'art. 1671 c.c. in tali ipotesi l'appaltatore rinuncia espressamente, ora e per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie insorte nell'esecuzione dell'appalto, è competente il foro di Cremona.

Cremona, _____

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO A

<u>Struttura</u>	TIPO A1	TIPO A2	TIPO B1	TIPO B2
c.so Vittorio Emanuele 17 Cremona		1	1	1
C.so Vittorio Emanuele 28 Cremona	1		1	
Via Bella Rocca Cremona		1	1	1
Via Belfuso		1	1	
Via Dante 134 Cremona CPI		1	1+1	1
Crema CPI	1	1+1	1	1
Casalmaggiore CPI	1		1	
Soresina CPI	1			

In nero è indicata la situazione attuale, in rosso vengono indicati i distributori da installare

Totale generale . n. 4 distributori tipo A1 (distributori di bevande calde di dimensioni piccole/da tavolo).
n. 6 Distributori tipo A2 (distributori di bevande calde dimensioni medie) .
n. 9 Distributori tipo B1 (distributori di bevande fredde e prodotti vari)
n. 4 Distributori tipo B2 (distributori di prodotti vari)

TABELLA

STRUTTURA	NUMERO DIPENDENTI UTENTI	TIPOLOGIA ATTIVITA'
C.so Vittorio Emanuele 17 Cremona	108	Amministrativa
C.so Vittorio Emanuele 28 Cremona	20	Amministrativa
Via Bella Rocca Cremona	71	Tecnica Amministrativa
Via Dante 134 Cremona	116+53	Tecnica Amministrativa
Via Massarotti Cremona	23	Amministrativa e utenza
Casalmaggiore	18	Amministrativa e utenza
Crema	22	Amministrativa e utenza
Soresina	4	Amministrativa e utenza

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE